



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

Reg. I 45/209

Ordinanza del Responsabile

Ordinanza Nr: 87
Del: 24/04/2019

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione stradale nella via Casteldoria tratto compreso tra i civici 6 e 10 dal 29.04.2019 al 10.05.2019 per lavori di edilizia privata.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

VISTA l'istanza prot. N. 13153 del 23/04/2019 presentata dal Sig. Zedda Roberto in qualità di Amministratore della ditta Imperial Costruzioni srl con sede in Cagliari in via Cuoco 8, tendente ad ottenere il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata nella via Casteldoria nel tratto compreso tra i civici 6 e 10 per il periodo dal 29/04/2019 al 10/05/2019 dalle ore 00:00 alle ore 24:00 per consentire il posizionamento di un cassone per le macerie di lavorazioni edili in via Casteldoria n. 6;

VALUTATA positivamente l'istruttoria posta in essere e considerato che l'interessato è in possesso della concessione per l'occupazione del suolo pubblico n. 41 del 19.04.2019 per l'installazione di un ponteggio nella via Casteldoria fronte civico 6 per durata superiore a 12 ore giornaliere;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento in questione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La limitazione temporanea della circolazione stradale nella **via Casteldoria**, tratto compreso tra i **civici 6 e 10, dal giorno 29/04/2019 al giorno 10/05/2019 dalle ore 00.00 alle ore 24.00** per consentire il posizionamento di un cassone per le macerie di lavorazioni edili in via Casteldoria n. 6, come di seguito indicato:

- **divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;**
- **chiusura parziale o totale qualora se ne ravvisasse la necessità per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.**

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **il richiedente provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- al posizionamento dei segnali di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 48 ore prima dell'inizio dei lavori; che tale formalità sia comunicata al Settore scrivente alla casella PEC poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it;
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

I N F O R M A

Gli interessati che:

- il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Zurru.
- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso:
 - entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
 - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R.24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza, a:

Zedda Roberto

E trasmessa per conoscenza a:

- Commissario Straordinario
- Carabinieri
- Progetto Oscar web
- Campidano Ambiente Selargius
- albo pretorio online

SP

**PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LA VICE COMANDANTE**

Dott.ssa Roberta Maxia